

Pmi innovative agevolate nell'isciversi al registro

Possibilità da parte delle start-up di «autodescrivere» in maniera sintetica l'attività concretamente svolta dall'impresa, secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale e operativa per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'autodescrizione delle attività delle start-up non può essere oggetto di iscrizione o deposito nel registro delle imprese, né nel Rea, stante i principi di tassatività e tipicità che regolano tali registri. L'introduzione di un nuovo riquadro «start-up: passaggio alla sezione speciale come Pmi innovativa» serve per gestire la trasformazione della start-up in Pmi innovativa senza interruzione (per le imprese start-up che, per esempio, hanno superato i 5 milioni di fatturato), con la possibilità di richiedere la cancellazione dalla sezione speciale come start-up e iscriversi nella sezione speciale come Pmi innovativa, creando continuità. Queste le novità contenute nella circolare Mise del 30/06/2015 n. 3681/C, che evidenzia sinteticamente le principali modifiche apportate con il dm 22 giugno 2015 (si veda *ItaliaOggi* del 10/07) alla modulistica per l'iscrizione nel registro delle imprese. Questa contiene riquadri dedicati alle Pmi innovative, alle start-up a vocazione sociale e alle cooperative e alle società di persone con l'inserimento nel modulo di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del recesso, esclusione e decesso dei soci di società di persone. La consistenza e la rilevanza delle modifiche apportate, sottolinea il MiSe, rendono la modulistica innovativa rispetto a quanto previsto in precedenza, soprattutto per l'importanza degli ambiti settoriali oggetto di revisione.

Tag autodescrittivo. È stata prevista un'«autodescrizione» dell'attività concretamente svolta dall'impresa, secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale ed operativa. Il mancato richiamo di questo step nell'ambito del corpus normativo, comporta che l'adempimento non sia obbligatorio e quindi non vi è alcuna sanzione, né procedimento d'ufficio in caso di mancata autodescrizione dell'attività. Anzi

l'autodescrizione rappresenta un'opportunità per le start-up di esprimere in una terminologia smart la propria essenza.

Cinzia De Stefanis



Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti